

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta al risarcimento di un danno materiale che la ricorrente dichiara di aver subito per spese d'avvocato da essa sostenute nell'ambito di un ricorso avverso una decisione della divisione d'opposizione, che essa asserisce adottata in violazione della regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e dei principi generali di diritto.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *Novar GmbH* e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporteranno ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 7 del 12.1.2015.

Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — *SolarWorld/Commissione*

(Causa T-783/14) ⁽¹⁾

[«Dumping — Sovvenzioni — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina — Approvazione di una riduzione del prezzo minimo all'importazione a titolo di un impegno accettato nell'ambito di procedimenti antidumping e antisovvenzioni — Industria dell'Unione — Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009»]

(2017/C 104/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: *SolarWorld AG* (Bonn, Germania) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione della Commissione, contenuta in una lettera del 15 settembre 2014 inviata alla camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici, recante il numero Trade/H4 (2014) 3328168, di adeguare verso il basso il prezzo minimo all'importazione delle importazioni di moduli e celle fotovoltaici fabbricati da produttori esportatori cinesi, soggetti a un impegno sui prezzi a decorrere dal 1° ottobre 2014 per l'ultimo trimestre del 2014.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *SolarWorld AG* è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 73 del 2.3.2015.
